



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI
Divisione IV

U.O. Albo delle Società Cooperative
Via Molise, 2
00187 Roma

Prot. n. : 1579682.

Allegati: vari

Roma, 06/12/2004

A tutte le Prefetture
LORO SEDI
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
Alle Camere di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura
LORO SEDI
Alla Regione Autonoma
Valle d'Aosta – Ufficio Cooperazione
11100 AOSTA
Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia –
Serv. Cooperazione
34126 TRIESTE
Alla Regione Autonoma
Trentino Alto Adige – Ufficio Cooper.ne
Piazza Dante
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Cooperazione
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Servizio Cooperazione
39100 BOLZANO
Alla Regione Siciliana - Ass. al Lavoro
v. Imperatore Federico, 70
90143 PALERMO
Alla Regione Toscana
Coordin. Regioni a statuto ordinario
50100 FIRENZE
Alla Confederazione Cooperative
Italiane – Borgo S. Spirito, 73
00193 ROMA
Alla Lega Nazionale Cooperative e
Mutue – via A. Guattani, 9
00161 ROMA
All'Associazione Generale Coopera
tive Italiane – v. Bargoni, 73
00153 ROMA
All'Unione Nazionale Cooperative
Italiane – v. San Sotero, 32
00165 ROMA
All'Unione Italiana Cooperative
Via Nomentana, 41
00161 ROMA
Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE
AI SECIN
SEDE

Oggetto: D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004) di istituzione dell'Albo delle Società Cooperative. Circolare attuativa.

Indice:

- 1) *Premesse.*
- 2) *Struttura: cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” - Casi particolari.*
- 3) *Iscrizione all’Albo e agevolazioni fiscali. Ipotesi di esenzione.*
- 4) *Termini e adempimenti per l’iscrizione.*
- 5) *Modalità informatiche. Adempimenti notarili.*
- 6) *Competenze dell’Autorità governativa e compiti delle C.C.I.A.A.*
- 7) *Ipotesi di mancata domanda di iscrizione e sanzioni conseguenti.*

1- Premesse

Con il Decreto Ministeriale indicato in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.2004¹, è stato istituito presso questo Ministero - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - l’Albo delle Società Cooperative in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15² e 20³ del decreto leg.vo n.220/2002 e dagli artt. 2512⁴ c.c. e 223/sexiesdecies⁵ delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

L’Albo, gestito con modalità informatiche dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio, sostituisce i Registri Prefettizi⁶ e lo Schedario generale della Cooperazione⁷; di conseguenza anche le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative cessano di esistere, come previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

2- Struttura: cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” – Casi particolari.

Il Decreto ministeriale, in attuazione delle norme del codice civile che disciplinano le società cooperative, struttura l’albo in due sezioni. Nella prima devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514⁸ del codice civile, nella seconda devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Ne consegue che tutte le cooperative esistenti alla data di istituzione dell’Albo o costituite successivamente, dovranno essere iscritte in una delle due citate sezioni.

A fronte di tale distinzione di ordine generale, si rileva come una perfetta adesione alle norme che sono state di riferimento e presupposto per l’istituzione dell’albo impone, quale specificazione della prima sezione, la creazione di una speciale sottosezione riservata alle cooperative che, come le cooperative sociali, vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge. Parimenti in una distinta sottosezione trovano collocazione le banche

di credito cooperativo, considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali (ex art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile), nonché le cooperative agricole e i loro consorzi ai quali viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies, I° c.; delle disposizioni di attuazione del codice civile).

Inoltre, in un ulteriore speciale elenco di natura anagrafico-statistica, debbono essere inserite – nella veste di cooperative non soggette alle nuove disposizioni di cui al D. L.vo n.6/2003 – i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere (art.5 L. n.366/2001 e art. 223-terdecies,II° c., disp. att. Codice civile).

L'iscrizione delle cooperative sociali nella speciale sottosezione sopra ricordata non fa venire meno la previsione dell'articolo 1 della legge n. 381/91, secondo comma,: “Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.” e pertanto, per esse deve essere mantenuta anche l'iscrizione nella sezione corrispondente alla natura merceologica della loro attività. Inoltre, al fine di evitare eventuali irregolarità, le cooperative sociali – fermo restando il possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. - debbono dimostrare in fase di iscrizione il ricorso degli elementi distintivi propri, tramite la compilazione degli appositi campi presenti nella scheda di iscrizione.

Per quanto attiene alla categoria delle cooperative agricole di conferimento, si precisa che in tale fattispecie vengono ricomprese anche le cooperative agricole di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 99/2004.

3- Iscrizione all'Albo e agevolazioni fiscali. Ipotesi di esenzione.

L'iscrizione all'Albo da parte di tutti gli enti interessati, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 142/2001, lettera n)⁹, e dal successivo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 15, nonché dall'art. 2512 c.c., è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali indicati all'art. 223-duodecies¹⁰ delle norme di attuazione e transitorie del codice civile contenute nel R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Sez. V, Capo I, come modificate dall'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Dati i presupposti appena indicati, tutte le cooperative che, pur iscritte nel Registro delle Imprese, non presentano la domanda di iscrizione all'Albo vedono esclusa ogni firma di

agevolazione e, nei confronti delle stesse, verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza.

In relazione a quanto evidenziato può essere opportuno precisare, altresì, che tutte le cooperative già in possesso dei requisiti previsti all'art. 26¹¹ del d.lg.c.p.s. 17 dicembre 1947, n. 1577 e iscritte nei Registri Prefettizi, e che nell'adeguamento dello Statuto recepiscono i requisiti mutualistici dettati dall'art. 2514 c.c., possono iscriversi inizialmente nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo. Si determina per esse infatti la condizione indicata dal citato art. 223-duodecies, che condiziona al rispetto della corrispondente disposizione il mantenimento delle agevolazioni fiscali per l'esercizio in corso al 31/12/2004. Tale determinazione appare coerente con la restante parte delle prescrizioni sulla mutualità prevalente che rinviano al 31 dicembre 2005 (secondo anno consecutivo) ogni verifica in merito al rispetto degli ulteriori requisiti mutualistici contabili di prevalenza, dettati dagli artt. 2512 e 2513 c.c.. Se infatti la cooperativa mantiene le previsioni statutarie di cui all'art. 2514, la eventuale perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si potrà determinare solamente al termine del secondo anno consecutivo in cui si riscontri l'assenza della condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c., con il conseguente venir meno dei presupposti per le agevolazioni fiscali, a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2005.

Nel caso in cui la cooperativa modifichi i requisiti mutualistici statutari, si determinerà immediatamente la perdita della qualificazione di mutualità prevalente e verrà d'ufficio iscritta nella sezione cooperative diverse.

In entrambe i casi descritti di perdita della qualificazione della mutualità prevalente, gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio – da sottoporsi alla verifica di una società di revisione – al fine della determinazione del valore effettivo dell'attivo da imputare alle riserve indivisibili (art. 2545-octies c.c.¹²).

Nell'Albo delle cooperative non trovano ancora possibilità di iscrizione, come previsto invece ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 220/2002, le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari. Si ritiene pertanto che l'iscrizione di tali enti dovrà essere oggetto di un futuro provvedimento ministeriale.

4- Termini e adempimenti per l'iscrizione.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in oggetto, le società cooperative sono tenute a presentare la domanda di iscrizione all'Albo stesso con le modalità descritte al successivo paragrafo 5. Tale domanda, firmata dal legale rappresentante e con

L'indicazione della sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi, deve essere presentata alla Camera di Commercio dove la stessa ha la sede legale.

Nelle domande di iscrizione le società cooperative sono tenute anche ad indicare la categoria di appartenenza, come definita all'art. 4 del D. M. indicato in oggetto.

5- Modalità informatiche. Adempimenti notarili.

Per il compimento degli atti posti a carico delle società cooperative si è ritenuto utile allegare anche alla presente circolare i moduli-scheda per la corretta impostazione dei vari adempimenti da parte delle società cooperative. Si opera in tal modo una netta distinzione fra le modalità di iscrizione per gli enti di nuova costituzione e per quelli che debbono soltanto adeguare i propri statuti sociali ai nuovi criteri della prevalenza. Appare opportuno precisare che in sede di prima iscrizione a seguito di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di legge o a seguito di nuova costituzione, la competenza a tale adempimento si presenta naturalmente in capo ai Notai che provvedono al deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese.

Nel modello informatico è stata prevista una sezione in grado di far emergere con chiarezza l'esistenza o meno del rapporto di mutualità prevalente, così come voluto dal codice civile.

6- Competenze dell'Autorità governativa e compiti delle C.C.I.A.A.

Il provvedimento indica le varie fasi del procedimento di trasmissione di dati alle Camere di Commercio e della ulteriore trasmissione alla Direzione Generale che provvede alla iscrizione della cooperativa ed alla attribuzione di un numero identificativo dell'ente interessato (artt. 6 e 7).

La Direzione Generale, ricevuta la domanda di iscrizione, procede alla verifica dei dati in essa contenuti, potendo richiedere eventuali integrazioni o rettifiche. Se ne ricorrono i presupposti, può rifiutare l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative di tipo diverso.

L'ultimo comma dell'art. 9 stabilisce che alla Direzione Generale compete ogni decisione riguardo le richieste di riesame della iniziale iscrizione o dell'inserimento della cooperativa in sezione o categoria diversa da quella indicata nella domanda presentata.

7- Ipotesi di mancata domanda di iscrizione e sanzioni conseguenti.

In relazione a quanto già esposto appare necessario rimarcare l'esistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo da parte di tutte le cooperative iscritte nel Registro delle Imprese ed, in special modo, da quelle che chiedono di essere qualificate a " mutualità prevalente".

L'ipotesi di mancata domanda di iscrizione all'Albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione che, nel caso delle cooperative a mutualità prevalente (ipotesi ritenuta ugualmente valida anche per cooperative di tipo diverso) si presenta quale requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti da loro prodotti. Ne consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al registro delle imprese per il tramite delle Camere di commercio (deposito di bilanci, modifiche di statuto, variazione negli organi sociali, ecc.).

La mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività vigilatoria da parte dell'Autorità governativa, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545-sexiesdecies¹³ del codice civile.

In merito alla problematica relativa agli effetti del passaggio degli enti cooperativi dalla sezione della mutualità prevalente a quella delle cooperative diverse e scaturente dal prescritto adeguamento dello statuto, si fa riserva di fornire indicazioni non appena acquisito l'avviso delle competenti sedi istituzionali.

Per quanto riguarda le cooperative aventi sede nelle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia vengono fatte salve le specifiche competenze e prerogative dettate dalle leggi. Sarà competenza e responsabilità delle Regioni sopra indicate garantire con proprie idonee disposizioni gli adempimenti richiesti dalla legge generale.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Nicola Di Iorio)